



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

Roma, 08/10/2019

**OGGETTO:** Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio per l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi collettivi ed individuali di aggiornamento in lingua inglese per il personale di comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 80557810C9 - CUI S97345810580201900015

## LETTERA DI INVITO

### PREMESSO CHE

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA") intende procedere all'affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi "Codice").

Si avvia, pertanto, la presente indagine di mercato finalizzata all'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico cui affidare detti servizi.

**A tal fine si è inteso utilizzare lo strumento della RdO sul MePA. Si precisa, pertanto, che ogni eventuale riferimento fatto sulla piattaforma di e-procurement o nel Manuale del MePa ad una procedura "di gara" deve essere inteso come fatto ad una procedura di "Affidamento diretto previa Indagine di mercato".**

**Si precisa che la presente Lettera di Invito non vincola in alcun modo l'Agenzia a procedere all'affidamento del servizio in oggetto e non preclude la facoltà per l'Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o di procedure di gara.**

### SI INVITA

Codesto Operatore Economico a partecipare all'Indagine in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

#### 1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e gli atti attuativi dello stesso.

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l’Allegato 1 Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi, l’Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l’Allegato 3 Patto di integrità, l’Allegato 16 Capitolato Tecnico - Servizi di formazione, nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

## **2. OGGETTO DELL’APPALTO**

L’indagine è finalizzata all’affidamento dei servizi per l’organizzazione e l’esecuzione dei corsi collettivi ed individuali di aggiornamento in lingua inglese per il personale di comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco - CPV 80580000-3 Organizzazione di corsi di lingue.

Per un’esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto della presente Indagine, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato B**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall’AIFA.

Si richiama l’attenzione degli Operatori Economici partecipanti all’Indagine, sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato D**).

I servizi oggetto della presente Indagine dovranno essere espletati presso gli uffici dell’AIFA attualmente ubicati alla Via del Tritone n. 181 e alla via Silvio D’Amico n. 40, ovvero presso altra sede sempre all’interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all’AIFA.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell’affidatario, potendo l’AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

### **Suddivisione in lotti:**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice, si precisa che l’affidamento oggetto della presente Indagine non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio/fornitura oggetto dell’affidamento.

## **3. DURATA DELL’APPALTO**

Il Contratto che verrà stipulato con l’Affidatario avrà durata di mesi 12, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, salvo diversa determinazione dell’AIFA.

L’AIFA si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario l’estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione dei

Servizi oggetto della presente Indagine, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

#### **4. POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DELL'OPERATORE INDIVIDUATO QUALE AFFIDATARIO E CONTROLLO DEGLI STESSI**

##### **4.1 Possesso dei requisiti**

Sono ammessi a partecipare alla presente Indagine i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

L'Affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. In particolare:

- non dovrà sussistere nei suoi confronti nessuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto previsti dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- dovrà essere regolarmente iscritto per l'esecuzione dei servizi/forniture oggetto della presente Indagine nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.
- aver effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Indagine ed essere in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità;
- aver effettuato corsi analoghi presso amministrazioni pubbliche.

##### **4.2 Controllo dei requisiti**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come sopra descritti, avverrà sull'operatore individuato quale Affidatario, ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici ove resa disponibile. Resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti generali sarà effettuata qualora l'operatore individuato quale Affidatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del Codice.

Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo ritenga opportuno.

#### **5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.**

##### **5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi

o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale: l'attività di formazione, mentre si intendono per secondarie le attività di coordinamento amministrativo, la fornitura del materiale didattico, salvo altro.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente Indagine in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente Indagine; in caso di violazione non verranno prese in considerazione né l'offerta del consorzio né quella del consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in occasione della presente Indagine, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino prima dell'affidamento durante lo svolgimento della presente Indagine.

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice e fatto salvo quanto previsto all'art. 105 comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante lo svolgimento della presente Indagine sia successivamente all'affidamento e, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento dell'appalto, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente Indagine è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che la Domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 8.3, nonché l'Offerta Economica (**Allegato C**) di cui al successivo paragrafo 8.4, andranno redatte/compilate, timbrate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa

mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa raggruppanda/costituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza.

## 5.2 Avvalimento

Il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura, ove richiesti, potrà essere comprovato dal concorrente (c.d. impresa avvalente) – singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice – avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 89 comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, ove richiesti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente Indagine, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

## 5.3 Subappalto

L'operatore economico partecipante, nel caso in cui intenda subappaltare parte dei servizi oggetto della presente procedura e purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti normativamente dettati in materia, dovrà indicare - nell'Offerta Economica di cui all'**Allegato**



C alla presente Lettera di invito - la parte dell'appalto che intende subappaltare e - l'importo del subappalto medesimo. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede della presente Indagine senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La Stazione Appaltante non provvederà al rilascio dell'autorizzazione altresì ove:

a) il subappaltatore abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) ) l'Affidatario non dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In ogni caso è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui al successivo paragrafo 9.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 105 medesimo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del Codice ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 105 medesimo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

## **6. IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'importo posto a base d'asta per i servizi oggetto della presente Indagine è pari a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** esente IVA. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, si dichiara che in ragione delle modalità di svolgimento dell'appalto non è necessaria la redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze. Pertanto non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenti.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Affidatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

## **7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE**

Ai fini della partecipazione alla presente Indagine gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ANAC del 5 marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014.

## **8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2019** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. In particolare:

### **8.2 Documentazione amministrativa**

Nello spazio relativo alla **"Documentazione amministrativa"** (Busta di natura amministrativa) andrà inserito sul MePA:

- 1. Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti** di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii di cui all'**Allegato A**;
- nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante dell'operatore economico e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;
- ai sensi dell'art. 93 del Codice, un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l'offerta è vincolante, **comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria del 2%** dell'importo complessivo posto a base d'asta e quindi, pari a euro 1.000,00 (mille/00). Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa all'AIFA, si veda paragrafo 9.1; per prestare la garanzia provvisoria con importo ridotto si veda paragrafo 9.1.2.



In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente anche all'interno della stessa, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;

4. **dichiarazione**, da rilasciarsi a cura del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la circostanza di aver effettuato corsi analoghi presso amministrazioni pubbliche, con l'indicazione dell'ente e del relativo periodo.

### 8.3 Offerta Tecnica

L'offerta Tecnica dovrà comporsi di:

1. una **Relazione Tecnica** redatta in lingua italiana.

La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando fra la "Documentazione amministrativa" prova documentale del conferimento dei poteri).

In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'impresa mandataria o del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/constituende.

#### CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura di gara, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (**Allegato B**), che si componga di massimo 10 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Per "pagina" deve intendersi una "facciata".

E' richiesto che detta Relazione si articoli come segue:

- **METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO**

In particolare, il concorrente dovrà illustrare nella propria relazione la metodologia di insegnamento e apprendimento che intende utilizzare per l'esecuzione dei corsi di inglese, dettagliandola in relazione alle tipologie di corsi e con riferimento ai diversi livelli di preparazione (corsi di livello base, intermedio e avanzato) come dettagliati nel Capitolato Tecnico ed al materiale didattico espressamente dettagliandone gli aspetti qualitativi e precisando se verranno forniti manuali e/o dispense e/o altro.

- **LE FIGURE PROFESSIONALI MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

In particolare, il concorrente dovrà:

- descrivere dettagliatamente l'esperienza professionale (esperienza acquisita, ecc) del responsabile che il concorrente mette a disposizione per le attività di coordinamento con i singoli insegnanti e tra l'Aggiudicatario e l'Agenzia Italiana del Farmaco;
- indicare il numero e il ruolo/profilo degli insegnanti titolari (uno per ogni corso) e dei supplenti (almeno due per ogni insegnante titolare) che mette a disposizione;
- descrivere dettagliatamente l'esperienza professionale (didattica acquisita e possesso di titoli idonei) degli insegnanti titolari e dei supplenti che si intende mettere a disposizione per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi come descritti nel Capitolato tecnico.

Le lezioni dovranno essere svolte da docenti in possesso della certificazione TOEFL o titoli equipollenti o superiori.

Si precisa che, dovranno essere allegati i CV in formato Europeo, datati e sottoscritti e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento **e contenere l'espressa autorizzazione alla integrale esibizione e produzione in copia del CV agli Operatori Economici richiedenti, in caso di accesso agli atti della presente indagine.**

La documentazione relativa ai CV non rientra nel novero delle 10 facciate di cui deve comporsi la Relazione Tecnica.

- **EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORATIVI OFFERTI**

In particolare, il concorrente dovrà indicare dettagliatamente i servizi aggiuntivi/migliorativi che intende eventualmente offrire in aggiunta a quelli previsti dal capitolato. **A titolo esemplificativo ma non esaustivo**, il concorrente potrà offrire a titolo gratuito l'esecuzione di un numero maggiore di corsi (**ad esempio**, può rendersi disponibile a fornire, per l'importo offerto, n. 11 corsi collettivi di livello intermedio di n. 50 ore ciascuno, anziché i n. 10 corsi minimi di n. 50 ore ciascuno, posti a base di gara) o un numero maggiore di ore (ad esempio, può rendersi disponibile a fornire, per l'importo offerto, n. 60 ore per ciascuno dei corsi collettivi di livello intermedio, anziché le n. 50 ore minime poste a base di gara). Il concorrente, tuttavia, non potrà indicare un numero maggiore o minore di partecipanti per classe rispetto a quanto indicato per i corsi collettivi (vale a dire che

non può essere modificata la composizione quantitativa di ogni classe indicata negli atti di gara e, pertanto, ad esempio i corsi di livello intermedio dovranno avere necessariamente n. 10 partecipanti per classe). Tali servizi dovranno essere compresi nel prezzo complessivo e forfettario offerto.

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare all'interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. In particolare il concorrente dovrà **indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali**. Le informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. **Tale dichiarazione non rientrerà nel computo delle massimo 10 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.**

Fermi restando i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, l'AIFA consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella predetta dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare l'AIFA garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

#### **8.4 Offerta economica**

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello (**Allegato C**) alla presente Lettera di invito e dovrà contenere l'indicazione del prezzo complessivo offerto per i servizi oggetto della presente Indagine e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

L'Offerta Economica dovrà contenere **a pena di esclusione** un DETTAGLIO ECONOMICO, redatto in forma libera, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri, nel quale dovrà essere **dettagliato il prezzo offerto per ciascuna tipologia e/o livello dei corsi indicati nel Capitolato Tecnico – fermo restando che eventuali “servizi migliorativi/aggiuntivi” dovranno essere offerti a titolo gratuito**. Si precisa altresì che, ai fini della individuazione dell'importo da indicare

mensilmente in fattura si procederà alla divisione del prezzo offerto nel Dettaglio Economico per ciascuna tipologia di corso per il numero dei corsi previsti nell'ambito della tipologia considerata, il cui risultato sarà suddiviso per il numero di ore del corso stesso (ottenendo così il "costo orario"), tale "costo orario" andrà quindi moltiplicato per il numero di ore di lezione effettivamente rese nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera non è richiesta l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

L'Offerta dovrà, comunque, essere congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala l'AIFA verificherà che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice). Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

L'offerta dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare al massimo due (2) cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più di due (2) decimali, l'AIFA non ne terrà conto.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'AIFA, in applicazione del disposto dell'art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;

- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

**L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

\*\*\*\*\*

E' previsto che l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica – con annesse eventuali relazioni giustificative - siano caricate sul Sistema di E-Procurement della PA gestito dal MePA rispettivamente nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Tecnica** e nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Economica**.

**In caso contrario, l'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

### **9.1 Garanzia provvisoria**

Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente Indagine, una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a euro 1.000,00 (mille/00), corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo 6 della presente Lettera di invito.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, all'esito della presente Indagine, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'affidamento agli operatori non affidatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dal provvedimento che autorizza l'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'AIFA nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto il provvedimento che autorizza l'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'AIFA.

**In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.**

In caso di pagamento in contanti, ove possibile, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IBAN IT 76 V 05424 04297 000000000395. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nella busta di natura amministrativa, ai fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente;

- b) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotto quanto segue:

- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l'Operatore Economico deve caricare sul MePA il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'OE e dall'impresa bancaria/assicurativa, supportato da documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del fideiussore.
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l'OE deve caricare sul MePA la copia, sottoscritta con firma autografa dall'impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell'OE, scannerizzata della fideiussione il cui originale andrà trasmesso entro e non oltre il termine di presentazione dell'offerta del **30/10/2019 ore 12:00** in plico chiuso riportante la dicitura: **"Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio per l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi collettivi ed individuali di aggiornamento in lingua inglese per il personale di comparto, della dirigenza**



**delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 80557810C9 – NON APRIRE**", inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma – all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Raffaella Cugini.*

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA.

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro e/o entro il termine sopra indicato.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione:

- I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- III) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

### 9.1.2 Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 %** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 %, **non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici l'Operatore Economico dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'**Allegato A** alla presente Lettera di invito, il possesso dei relativi requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

*In caso di partecipazione in RTI o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice o di G.E.I.E., il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.*

## **9.2 Garanzia definitiva**

L'Affidatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## 10. AFFIDAMENTO

### 10.1 Criteri di individuazione dell'Affidatario

L'affidamento del servizio oggetto d'appalto verrà effettuata a norma dell'art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8, **l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, avendo ottenuto, da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, il punteggio più elevato, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:

- A. QUALITÀ – Punteggio massimo = 70/100 punti
- B. OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo = 30/100 punti

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).

**Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:**

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$  =sommatoria

Il risultato del prodotto  $[W_i \cdot V(a)_i]$  viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

L'affidamento avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore parità l'AIFA durante la seduta pubblica di chiusura dei lavori procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

**10.2 La VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:**

**A. QUALITÀ: max 70/100 punti**

a)	Metodologia di insegnamento	<b>fino a 27 punti</b> <i>La Commissione valuterà la metodologia di insegnamento proposta, avendo riguardo ai percorsi di apprendimento proposti in relazione alle differenti tipologie di corso (collettivi/individuali) e in relazione ai differenti livelli (base/intermedio/avanzato) dello stesso. Con riferimento ai materiali proposti a supporto dell'attività didattica (libri di testo e/o altro materiale che il concorrente intende utilizzare) verrà premiata la qualità e la fornitura di testi in modalità di manuale cartaceo.</i>
b)	Descrizione dettagliata dell'esperienza professionale (didattica acquisita e possesso di titoli idonei) dell'operatore economico e degli insegnanti (titolari e sostituti)	<b>fino a 30 punti</b> <i>Ogni insegnante deve essere in possesso di idonea certificazione TOEFL o titoli equipollenti o superiori. Sarà oggetto di valutazione l'esperienza di insegnamento acquisita dagli stessi insegnanti nonché l'eventuale possesso di titoli ulteriori/migliori rispetto a quelli richiesti.</i>

c)	Descrizione professionale del Responsabile coordinatore	<b>fino a 2 punti</b> <i>La Commissione valuterà l'esperienza professionale della risorsa che il concorrente metterà a disposizione quale "Responsabile coordinatore", avendo particolare riguardo alle pregresse esperienze lavorative in ruoli simili.</i>
d)	Servizi aggiuntivi/migliorativi offerti	<b>fino a 11 punti</b> <i>Ai fini dell'attribuzione di tale punteggio, la Commissione attribuirà punteggi maggiori ai concorrenti che si rendano disponibili a offrire come servizi aggiuntivi/migliorativi corsi o ore di lezione ulteriori rispetto a quelli posti a base di gara.</i> <i>Ai concorrenti che offrano servizi aggiuntivi/migliorativi diversi da quanto sopra, saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori.</i> <i>Si precisa, inoltre, che qualora il concorrente non proponga servizi aggiuntivi/ migliorativi, allo stesso concorrente verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).</i>

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, determina i coefficienti V(a)i **relativi a ciascun criterio** di natura qualitativa a), b), c) e d), attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti

- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

**Per ognuno dei criteri a), b), c) e d)** qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari); 2) si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

### 10.3 Offerta Economica

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero 30 punti.

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{min}/R_a$$

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R<sub>min</sub> = importo offerto più basso

R<sub>a</sub> = importo offerto dal concorrente (a)

### 10.4 Commissione giudicatrice

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'affidamento.

In particolare i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;



d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;

e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure e/o ICT e/o Stampa e Comunicazione di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;

f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;

g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

Si individuano il Mepa, la Posta Elettronica Certificata e la posta elettronica, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

### **10.5 Procedura di apertura delle Offerte, lavori della Commissione giudicatrice e Affidamento**

La procedura è interamente gestita e conclusa tramite il MePA.

In particolare la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **05/11/2019 alle ore 11:00**. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) e alla presenza della Commissione Giudicatrice, all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di natura amministrativa" e di quella contenente le "Offerte Tecniche".

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la "Documentazione di natura amministrativa", le "Offerte Tecniche" e le "Offerte economiche" avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del MePA che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una procedura svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura di apertura delle offerte sono, quindi, garantite dal sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà, a cura della Commissione, all'apertura delle Buste virtuali contenenti le "Offerte economiche") sarà comunicata ai concorrenti valutati tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA.

In tema di individuazione delle **offerte anormalmente basse**, si procederà, quindi, ai sensi dell'art. 97 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Detta verifica è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 97.

L'AIFA, all'esito delle risultanze emerse, affiderà l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'affidamento in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'AIFA si riserva la facoltà di non affidare l'appalto all'offerente che risultato primo in graduatoria se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della presente Indagine, ovvero di non procedere all'affidamento o di indire una nuova Indagine ovvero una procedura di gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Affidatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

#### **10.6 Documentazione richiesta all'Affidatario**

Ai fini della stipula del contratto, l'Affidatario sarà tenuto a far pervenire, entro il termine indicato dall'Agenzia comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:

1. il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** e l'**autocertificazione del possesso dei requisiti non dichiarati nel DGUE** sulla base di un modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello "**Allegato al DGUE**"), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuno dei motivi esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto previsti dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare,

nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per l'affidamento del presente appalto.

**In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice**, detta documentazione (DGUE e Allegato al DGUE) dovrà essere redatta/compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio.

**In caso di Consorzi stabili di cui alla lettera c) e di Consorzi di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2, del Codice**, detta documentazione (DGUE e Allegato al DGUE) dovrà essere redatta/compilata e sottoscritta dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

2. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio**, è richiesta ai fini dell'affidamento, copia autentica del **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, **copia della delibera degli organi deliberativi** delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;
3. copia scannerizzata di adeguata **copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, di cui al successivo paragrafo 12.
4. la **garanzia definitiva** di cui al precedente paragrafo 9.2. Andrà altresì prodotta eventuale copia scannerizzata dei **documenti attestanti l'eventuale possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7** del Codice per beneficiare delle riduzioni della garanzia definitiva, **con dichiarazione di conformità all'originale** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società.
5. **in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto:
  - originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, in alternativa potrà essere prodotta la scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale cartaceo che comunque dovrà essere prodotto dall'Affidatario in occasione della stipula del contratto.
  - il **DGUE e l'Allegato al DGUE**, sottoscritti digitalmente dall'impresa ausiliaria attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80

del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

**6. in caso di ricorso all'istituto del subappalto** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto il **DGUE** e l'**Allegato al DGUE**, sottoscritti digitalmente dall'impresa subappaltatrice attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dalla Stazione Appaltante in occasione della presente Indagine e del successivo affidamento diretto:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originare attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere in ogni momento l'esibizione dell'originale.

### **10.7 Trasparenza**

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura, ivi inclusi quelli relativi alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia al link: <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF e XML).

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

### **11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE**

Il Contratto è concluso, a seguito dell'adozione da parte di AIFA del provvedimento che autorizza l'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

## **12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

Con la stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all'Affidatario il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **13. PAGAMENTO**

Il **pagamento**, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art. 4 dello Schema di Contratto (Allegato D).

E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

## **14. RISERVATEZZA**

- a. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- b. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

- d. L'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e affidamenti di appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

## **15. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Affidatario:

- si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento;
- dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla succitata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- b. La Stazione Appaltante e l'Affidatario dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. L'Affidatario - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura e al relativo contratto.
- d. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link  
[https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa\\_ex\\_art.13\\_GDPR.pdf](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf)

## **17. IMPOSTA DI BOLLO**

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Affidatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo secondo le modalità indicate all'art. 19 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

## **18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designato la Dott.ssa Raffaella Cugini dell'AIFA.



Eventuali chiarimenti circa la presente Indagine potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 12:00 del 23/10/2019** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

#### **19. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente la presente procedura di affidamento diretto previa Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ALLEGATI:**

- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti (**Allegato A**);
- Capitolato Tecnico (**Allegato B**);
- Offerta Economica (**Allegato C**);
- Schema di contratto (**Allegato D**).

**Il Direttore Generale**

*Luca Li Bassi*

Firmato digitalmente

**Pubblicato sul profilo del committente in data** 28/04/2020

**ALLEGATO D**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI CORSI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI DI AGGIORNAMENTO IN LINGUA INGLESE PER IL PERSONALE DI COMPARTO, DELLA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E DELLA DIRIGENZA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – CIG 80557810C9**

**TRA**

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Luca Li Bassi, nato a Milano il 20/02/1963, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011

**E**

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.  
(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Affidatario*, indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Affidatario della procedura per l'affidamento dei servizi di \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. \_\_\_\_\_, conferita dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (solo in caso di firma del *Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore*);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Affidatario*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Affidatario*;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e i relativi allegati, con la quale l'*AIFA* ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla *Lettera d'invito*;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente

*Contratto;*

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica inclusiva del dettaglio economico presentata dal *Fornitore* nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

- *Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei dati, che sarà firmata dal *Fornitore* per accettazione;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ovvero il deposito in contanti di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul c/c AIFA;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016:*  
in data \_\_\_\_\_;

- *Polizza Assicurativa* n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

- n. \_\_\_\_\_ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

b) l'AIFA, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha autorizzato l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., del servizio di organizzazione ed esecuzione di corsi collettivi ed individuali di aggiornamento in lingua inglese per il personale di

comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza

dell'agenzia italiana del farmaco, per un importo complessivo a base d'asta di

euro 50.0000,00 (cinquantamila/00), esente IVA, previa Indagine di mercato

avviata con Lettera di invito num. prot. \_\_\_\_\_/P del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

c) all'esito dell'Indagine di mercato, l'offerta presentata dall'*Affidatario* è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con determina DG n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società \_\_\_\_\_ per il servizio in oggetto;

e) con nota num. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, l'affidamento veniva regolarmente notificato alla \_\_\_\_\_ secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del MePA;

f) l'*Affidatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi

(Allegato 1 al Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”).

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all’Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l’Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l’Allegato 3 Patto di integrità, l’Allegato 16 Capitolato Tecnico – Servizi di Formazione (Maggio 2019) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall’AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell’AIFA la normativa ritenuta dall’AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti della procedura per l’affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto* di cui in premessa prodotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell’AIFA e dell’*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente *Contratto* l’AIFA affida al *Fornitore* che accetta, l’esecuzione dei servizi di organizzazione ed esecuzione dei corsi collettivi ed individuali di



aggiornamento in lingua inglese per il personale di comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 80557810C9 da tenersi presso gli uffici dell'Agenzia attualmente ubicati alla Via del Tritone n. 181 e alla via Silvio D'Amico n. 40 ovvero presso altra sede nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 16, nel *Capitolato Tecnico* e nella *Relazione Tecnica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Affidatario*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi a far data dalla data di "inizio attività" e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, salva diversa determinazione dell'AIFA.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore*

*contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale.

5. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre IVA, come da *Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* nell'ambito della procedura. L'*AIFA* non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al *Fornitore*, dietro presentazione di regolare fattura, sarà dato dalla divisione del prezzo offerto nel Dettaglio Economico per ciascuna tipologia di corso per il numero dei corsi previsti nell'ambito della tipologia considerata, il cui risultato sarà suddiviso per il numero di ore del corso stesso (ottenendo così il "costo orario"), tale "costo orario" andrà quindi moltiplicato per il numero di ore di lezione effettivamente rese nel periodo di riferimento.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si

intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Affidatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Affidatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio, al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di

conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

In particolare all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il **certificato di pagamento** di cui all'art. 113-bis del Codice ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a:  
Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –  
00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far

data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell’obbligo dell’emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d’imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni; dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all’indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it e dal 16 marzo 2018 esclusivamente all’indirizzo pec protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: “**Allegato a**

**fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_**”, riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Affidatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Affidatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Affidatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Affidatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Affidatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo



descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Affidatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Affidatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e

competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone

l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni

anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre

relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che

dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno

essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei

*Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione

dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta

dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità

rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del

*Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica

pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione

Generale e dal DEC, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata

dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle

disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta

in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali

fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Affidatario*.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA

nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale proprio Direttore dell'esecuzione del

*Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Affidatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al

presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Affidatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Affidatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Affidatario* le seguenti

penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

€ 100,00 (cento/00) per ogni ora lavorativa di ritardo non comunicato all'AIFA con preavviso di almeno 4 ore;

€ 300,00 (trecento/00) per ogni assenza del docente non comunicata all'AIFA con preavviso di almeno 4 ore;

€ 300,00 (trecento/00) per ogni sostituzione del docente non gestita con le modalità di cui al punto V del Capitolato Tecnico;

La produttività-validità dell'attività dell'Affidatario per il servizio di formazione sarà sottoposta al controllo degli utenti interessati: al termine di ogni corso di formazione, sarà verificato l'esito del relativo feedback. In caso esso risulti insoddisfacente, ossia con un valore inferiore a 6, in una scala da 0 a 10, l'Affidatario sarà tenuto a ripetere l'edizione del corso di formazione che avrà conseguito tale risultato e (se del caso) alla sostituzione dei docenti impiegati.

2. In ordine all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del Contratto, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al Fornitore contraente a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle



penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa

qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'affidamento del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Affidatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Affidatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Affidatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Affidatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Affidatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;
- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Affidatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
- g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.
- h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Affidatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Affidatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di

morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Affidatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Affidatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Affidatario*.) E' consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto \_\_\_\_\_ che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_, giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al protocollo AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contenente in allegato la



documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

**Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Affidatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Affidatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'*Affidatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Affidatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Affidatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Luca Li Basi;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "*Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*".

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

**3.** Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

**4.** L'*Affidatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

**5.** In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

6. L'*Affidatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Affidatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Affidatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura e al presente *Contratto*.

#### **Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'*Affidatario* nei confronti del personale**

##### **utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Affidatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Affidatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Affidatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed

assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'*Affidatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Affidatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Affidatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Affidatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche



stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Affidatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Affidatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Affidatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Affidatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Affidatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Affidatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale,

sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 80557810C9")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di organizzazione ed esecuzione di "corsi collettivi ed individuali di aggiornamento in lingua inglese per il personale di comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco")

- codice tributo: 456T.

2. L'*Affidatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Affidatario*. Esso è redatto su \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Affidatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco** \_\_\_\_\_

Firm.to digitalmente

(Luca Li Bassi)

Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )

Dichiarazione dell’Affidatario annessa al Contratto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri dell’Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

\_\_\_\_\_  
Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

## CAPITOLATO TECNICO

**Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio per l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi collettivi ed individuali di aggiornamento in lingua inglese per il personale di comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 80557810C9**

Il Servizio per l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi collettivi di aggiornamento in lingua Inglese per il personale di comparto, della dirigenza delle professionalità sanitarie e della dirigenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "AIFA") dovrà essere svolto secondo le modalità di seguito indicate.

### I. TIPOLOGIE DEI CORSI

#### **1) CORSI COLLETTIVI:**

L'aggiudicatario dovrà organizzare, a propria cura e spese, dei corsi collettivi rivolti, per un totale di almeno n. 1000 ore, rivolti ad un massimo di n. 200 dipendenti (salvo migliorie offerte in sede di gara dall'Aggiudicatario) secondo le modalità e le indicazioni di seguito specificate:

##### **1 a) corso collettivo livello base/elementary (A1/A2)**

corso in lingua inglese di livello "base/elementare" per l'acquisizione delle basilari conoscenze linguistiche che consentano di esprimersi in maniera corretta nelle situazioni di quotidiana necessità in base alle seguenti modalità organizzative:

- il corso sarà svolto in favore di almeno n. 40 dipendenti dell'AIFA;
- è richiesta l'organizzazione e l'esecuzione di almeno n. 4 corsi frequentati da non più di n. 10 partecipanti;
- ogni corso avrà durata complessiva di almeno n. 50 ore per un totale complessivo di almeno 200 ore;
- dovrà essere garantita per ogni corso n. 1 lezione a settimana di 1 ora e 30 minuti;

##### **1 b) corso collettivo livello intermedio/intermediate (B1/B2)**

corso in lingua inglese di livello "intermedio/intermediate" per l'acquisizione delle conoscenze linguistiche per comunicare con dimestichezza nelle diverse aree linguistiche in base alle seguenti modalità organizzative:

- il corso sarà svolto in favore di almeno n. 100 dipendenti dell'AIFA;
- è richiesta l'organizzazione e l'esecuzione di almeno n. 10 corsi frequentati da non più di n. 10 partecipanti;
- ogni corso avrà durata complessiva di almeno n. 50 ore per un totale complessivo di almeno 500 ore;
- dovrà essere garantita per ogni corso n. 1 lezione a settimana di 1 ora e 30 minuti;

#### **1 c) corso collettivo di livello avanzato/advanced (C1/C2)**

Corso in lingua inglese di livello “avanzato/advanced” per l'acquisizione di competenze di base della lingua con terminologia scientifica necessaria a gestire situazioni emergenti in contesti lavorativi del settore farmaceutico in base alle seguenti modalità organizzative:

- il corso sarà svolto in favore di almeno n. 50 dipendenti dell'AIFA;
- è richiesta l'organizzazione e l'esecuzione di almeno n. 5 corsi frequentati da non più di n. 10 partecipanti;
- ogni corso avrà durata complessiva di almeno n. 50 ore per un totale complessivo di almeno 250 ore;
- dovrà essere garantita per ogni corso n. 1 lezione a settimana di 1 ora e 30;

#### **1 d) corso collettivo di livello avanzato – terminologia medico-giuridica**

Corso in lingua inglese di livello “avanzato-terminologia medico-giuridica” per l'acquisizione di competenze di base della lingua con terminologia medica e giuridica, necessaria a gestire situazioni emergenti in contesti lavorativi del settore farmaceutico e amministrativo-legale in base alle seguenti modalità organizzative:

- il corso sarà svolto in favore di almeno n. 10 dipendenti dell'AIFA;
- è richiesta l'organizzazione e l'esecuzione di almeno n. 1 corso frequentato da non più di n. 10 partecipanti;
- il corso avrà durata complessiva di almeno n. 50 ore;
- dovrà essere garantita per il corso n. 1 lezione a settimana di 1 ora e 30 minuti;

#### **2) CORSI INDIVIDUALI di lingua inglese di livello base/intermedio/avanzato**

L'aggiudicatario dovrà organizzare, a propria cura e spese, dei corsi individuali in lingua inglese di livello base/intermedio/avanzato rivolti ai dirigenti di II fascia dell'AIFA, per un totale di almeno n. 600 ore, rivolti ad un massimo di n. 30 dipendenti (salvo miglie offerte in sede di gara dall'Aggiudicatario) secondo le modalità e le indicazioni di seguito specificate:

- n. 30 corsi individuali della durata complessiva di n. 20 ore per un totale complessivo di almeno 600 ore di formazione;
- dovrà essere garantita per ogni corso n. 1 lezione a settimana, a seconda delle esigenze del Dirigente.

## **II. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI**

I corsi dovranno essere svolti in n. 12 (dodici) mesi a far data dalla stipula del contratto e dovranno essere avviati entro il primo trimestre del 2020, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

I corsi collettivi, articolati in vari livelli di conoscenza, sono destinati al personale dell'AIFA ed ai Dirigenti delle professionalità sanitarie che ne faranno richiesta; mentre per l'aggiornamento dei Dirigenti di II Fascia, che ne faranno richiesta, sono previsti corsi individuali.

I corsi saranno erogati in aula/stanza del Dirigente, presso la sede dell'AIFA in Roma, Via del Tritone n. 181 e via Silvio D'Amico n. 40, ovvero presso altra sede nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA, in appositi locali messi a disposizione dall'AIFA stessa.

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà rendere i servizi oggetto di gara negli orari e nelle giornate che saranno concordati con l'AIFA all'atto della stipula del contratto di appalto.

In ogni caso, i corsi dovranno essere svolti dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie:

- fascia antimeridiana 8:30 - 10:00
- fascia pomeridiana 14:00 - 17:00.

### **III. FORNITURE COMPLEMENTARI**

L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, a:

- a) Somministrare e valutare i test di ingresso al fine di stabilire un corretto posizionamento dei partecipanti in funzione della loro conoscenza di partenza;
- b) Provvedere alla composizione delle classi all'esito del test d'ingresso;
- c) Fornire il necessario materiale didattico (libri di testo) per ogni dipendente partecipante ai corsi, nonché ausili didattici;
- d) Fornire, nel corso di durata del contratto, una reportistica amministrativa idoneamente cadenzata da inviare all'AIFA;
- e) Somministrare test intermedi di valutazione e a fine del corso, somministrare un idoneo questionario di valutazione per tutti i partecipanti ai singoli corsi;
- f) Fornire attestati di frequenza ad ogni partecipante, la cui frequenza sia pari al 70% delle ore previste dal corso;
- g) Fornire attestati di qualifica / livello ad ogni partecipante. Si precisa che il fornitore è tenuto a predisporre degli attestati di partecipazione a favore di coloro che hanno preso parte ad almeno il 70% delle ore di lezione previste. L'attestato dovrà indicare anche il livello di appartenenza, da assegnare sulla base di un colloquio iniziale e di un esame finale. I livelli sono definiti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e corrispondono ai seguenti: A1, A2, B1, B2, C1, C2;
- h) Effettuare *survey* sui partecipanti ai fini di rilevare il loro livello di soddisfazione in un *range* da 0 a 10.

### **IV. REQUISITI DEI DOCENTI**

L'Aggiudicatario dovrà aver effettuato corsi analoghi presso amministrazioni pubbliche e dovrà fornire docenti idonei a garantire l'efficiente esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Tecnico e adeguatamente formati alle specifiche attività di competenza.

In particolare le lezioni dovranno essere svolte da docenti in possesso del certificato TOEFL o titoli equipollenti o superiori.

L'Aggiudicatario si impegna a eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente docenti legati all'Aggiudicatario da un rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale ed in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, al contempo l'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato



nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Indagine un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale e assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili.

Le certificazioni dei docenti e i singoli contratti di lavoro nonché l'idonea documentazione comprovante l'effettuazione di corsi analoghi presso amministrazioni pubbliche dovranno essere esibiti dall'Aggiudicatario a richiesta dell'Agenzia.

Tutto quanto sopra è richiesto sia per i docenti "titolari" sia per i docenti che dovessero essere impiegati quali "supplenti".

Il mancato possesso di quanto sopra richiesto darà luogo all'immediata risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

All'AIFA è data la facoltà di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento e previa motivazione, dei docenti non ritenuti idonei, con conseguente obbligo dell'aggiudicatario di provvedere alla loro immediata sostituzione.

## **V. TITOLARI E SOSTITUZIONI**

All'inizio di ciascun corso, l'Aggiudicatario, presa visione del calendario dello stesso corso così come proposto dall'AIFA, comunicherà tempestivamente, in relazione a ogni singolo corso, il nominativo del docente titolare e di almeno due "docenti supplenti", allegando i relativi CV dai quali emerga il possesso dei requisiti di cui all'articolo IV nonché la copia delle certificazioni TOEFL o dei titoli equipollenti o superiori.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a non modificare il team dei docenti come sopra costituito, per tutta la durata del corso, salvo casi di forza maggiore. In tali casi l'Aggiudicatario dovrà presentare una candidatura alternativa entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi dell'impedimento, allegando il relativo CV dal quale emerga il possesso dei requisiti di cui all'articolo IV nonché la copia delle certificazioni TOEFL o dei titoli equipollenti o superiori.

Tale elenco costituirà il team dei docenti dedicato all'AIFA. Qualsiasi sostituzione del "docente titolare" con uno dei due "docente supplenti" deve essere preventivamente comunicata all'AIFA.

Nessun docente potrà essere impiegato in attività didattiche presso l'AIFA per più di n. 6 (sei) ore lavorative ogni giorno.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ad AIFA è data la facoltà di ricusare, in qualsiasi momento e con contestuale comunicazione delle motivazioni, gli insegnanti non ritenuti idonei, con conseguente obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il mancato possesso di quanto sopra richiesto darà luogo all'immediata risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno

L'Aggiudicatario e i docenti incaricati saranno tenuti al rispetto del segreto professionale (art. 622 del Codice Penale) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e la documentazione dell'AIFA, dei quali abbiano notizia durante l'espletamento dei servizi oggetto della presente indagine di mercato.

## VI. PENALI

La produttività-validità dell'attività dell'Aggiudicatario per il servizio di formazione sarà sottoposta al controllo degli utenti interessati: al termine di ogni corso di formazione, sarà verificato l'esito del relativo feedback. In caso esso risulti insoddisfacente, ossia con un valore inferiore a 6, in una scala da 0 a 10, l'aggiudicatario sarà tenuto a ripetere l'edizione del corso di formazione che avrà conseguito tale risultato e (se del caso) alla sostituzione dei docenti impiegati.

L'AIFA, verificata l'eventuale violazione di uno o più obblighi contrattualmente assunti dall'Aggiudicatario, contesterà per iscritto all'Aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà all'applicazione delle seguenti penali, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno:

- € 100,00 (cento/00) per ogni ora lavorativa di ritardo non comunicato all'AIFA con preavviso di almeno 4 ore;
- € 300,00 (trecento/00) per ogni assenza del docente non comunicata all'AIFA con preavviso di almeno 4 ore;
- € 300,00 (trecento/00) per ogni sostituzione del docente non gestita con le modalità di cui all'articolo V.

Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti all'aggiudicatario a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida o di azione.